

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 10 gennaio 2015



CASSE DI PREVIDENZA

Italia Oggi 10/01/15 P. 29 Casse autonome dal 2007 Daniele Cirioli 1

ARCHITETTI

Corriere Della Sera 10/01/15 P. 42 Costruire sostenibile. Una cultura sociale non solo ambientale Luca Molinari 2

IVA E SPLYT PAYMENT

Italia Oggi 10/01/15 P. 24 Split payment con tre opzioni Franco Ricca 4

Nuova sentenza della Cassazione sull'autonomia degli enti di previdenza

Casse autonome dal 2007

Riforma delle pensioni solo per il futuro

DI DANIELE CIRIOLI

Casse previdenziali «autonome» dal 1° gennaio 2007. È solo da tale data, infatti, che le riforme previdenziali possono avere efficacia in senso peggiorativo nel calcolo della pensione ai professionisti. Prima no, perché fino al 31 dicembre 2006 i professionisti godono di una tutela pensionistica massima, grazie all'obbligo per le casse di rispettare il principio del pro-rata. Successivamente invece gli enti hanno piena autonomia: devono «aver presente» il principio, ma non rispettarlo necessariamente. Lo stabilisce la Cassazione accogliendo il ricorso della Cassa dei ragionieri contro le pretese di un professionista a riposo dal 2008 che aveva contestato il calcolo della pensione, in senso peggiorativo, dopo la riforma del 2002. Tutto legittimo stabilisce la corte nella sentenza n. 139 di ieri: dal 1° gennaio 2007, il calcolo della pensione può disattendere il pro-rata anche sulla base di delibere della cassa approvate in data precedente.


Il principio del pro-rata. La vicenda non è nuova, inserendosi nella scia di un contenzioso seriale tra i professionisti e la cassa ragionieri. E non è nuovo nemmeno l'oggetto del contendere, vale a dire la riforma delle pensioni con cui la cassa ha stretto i rubinetti passando dal sistema retributivo al contributivo di calcolo delle pensioni, nonché disciplinando il regime transitorio (due quote: A retributiva e B contributiva) per i professionisti a cavallo della riforma. Non è nuovo neppure il principio di riferimento: il pro-rata (art. 12, comma 3, legge n. 335/1995), una sorta di «salvaguardia» per i professionisti che si trovano a passare da un regime all'altro di calcolo della pensione. Tale principio garantisce che al professionista vengano confermate le aspettative (pensionistiche) nutrite nei periodi in cui ha versato i contributi, precedentemente a riforme peggiorative.

Il «peso» del pro-rata. In questo contenzioso seriale la giurisprudenza è stata sempre favorevole ai pensionati, sulla

base proprio del principio del pro-rata ritenuto vincolante per le casse. Con la Finanziaria del 2007 (art. 4, comma 796, legge n. 296/2006) arriva la modifica: il principio del pro-rata ha smesso di essere vincolante per le casse (tenute solamente ad «averlo presente», cioè non più a rispettarlo in modo assoluto) e ha «salvato» le delibere di riforma già emesse dalle casse. Ma la giurisprudenza ha smontato il teorema legislativo, che evidentemente mirava a sostenere gli sforzi riformatrici delle casse: ha sempre sostenuto l'inefficacia delle delibere emesse in data antecedente alla Finanziaria 2007. L'ultimo tassello è arrivato con la legge n. 147/2013 (legge Stabilità 2014), che ha fornito un'interpretazione autentica della norma della legge n. 296/2006 e disposto che le delibere già emesse dalle casse sono legittime ed efficaci a patto di essere finalizzate a garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine. La sentenza di ieri, sulla base di tale ricostruzione, dà piena legittimità alla riforma che la cassa dei ragionieri ha fatto nel 2002 e 2003 e, con-

seguentemente, ritiene corretta anche la liquidazione della pensione con decorrenza 1° dicembre 2008 (poiché successiva al 1° gennaio 2007).

Notizia buona (per le casse) perché, tra due precedenti, la sentenza si accoda all'indirizzo favorevole all'autonomia delle casse previdenziali, ossia alla sentenza n. 24221/2014. Infatti, sempre la cassazione e sempre l'anno scorso ha pronunciato un'altra sentenza (la n. 17892/2014) in cui ha affermato il contrario. Ossia che: a) la non applicazione del principio del pro-rata è lecita solo ed esclusivamente se prevista da delibere adottate dalle casse dopo il 31 dicembre 2006 (cioè dopo la Finanziaria 2007); b) la disposizione della legge di Stabilità 2014 non ha valenza retroattiva tale da salvare le delibere emesse dalle casse precedente al 1° gennaio 2014



Costruire **sostenibile** Una cultura sociale non solo ambientale

Dietro la corsa alle certificazioni «green»
anche un nuovo modo di pensare il mondo

Leed, Breeam, CasaClima, Classe A. Come misurare l'impronta verde di un edificio che abiteremo? In questi ultimi anni le certificazioni e le istituzioni che le garantiscono si sono moltiplicate a rappresentare l'enorme sforzo che alcuni governi e molte realtà produttive stanno organizzando per offrire gli strumenti tecnici per valutare in maniera oggettiva la sostenibilità di una delle realtà che ha un enorme impatto sulla qualità dell'ambiente: il mondo delle costruzioni. La sua capacità di consumare risorse, realizzare edifici energeticamente insostenibili e di produrre CO₂ lo ha trasformato in uno dei settori chiave su cui intervenire su scala globale. Questi elementi, conseguenze di una scarsa capacità critica verso i fenomeni di degrado ambientale e le conseguenze che avrebbe portato, sono stati alla base di una revisione profonda della catena produttiva, dei criteri progettuali e degli strumenti di giudizio, contribuendo a invertire una tendenza sempre più dannosa per il nostro mondo.

Oggi la situazione è cambiata profondamente. Il mondo dell'architettura e dell'industria delle costruzioni sta vi-

rendo una trasformazione radicale anche se complessa e con qualche resistenza soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

Dopo una prima fase «eroica» in cui l'architettura green era vista come una forma di sperimentazione tecnologica e di resistenza civile, in questo ultimo decennio la certificazione ambientale ed energetica è diventata un presupposto fondamentale dal punto di vista sociale, culturale ed economico, oltre ad essere considerata in alcuni casi un obbligo di legge. I criteri sono progressivamente cambiati nel tempo, muovendo dall'analisi dell'edificio e delle sue performative energetiche alla considerazione complessiva del processo edilizio e della progettazione.

L'attribuzione del Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), la certificazione ambientale maggiormente considerata sulla scena internazionale contemporanea, valuta tutti i passaggi e il loro impatto, analizzando il metodo di lavoro, la scelta dei materiali (possibilmente kmo), tutte le forme di risparmio energetico, il riutilizzo delle risorse, l'organizzazione del cantiere fino ad arrivare all'opera costruita. Si tratta di un processo costoso

per le imprese e i committenti, ma insieme l'attribuzione del Leed Gold o Platinum, è diventato uno degli obiettivi di molte delle nuove, grandi architetture poste sul mercato globale, e ad oggi più di 60.000 edifici costruiti sono stati riconosciuti con questi criteri.

Ma una delle conseguenze più interessanti è che questa rincorsa alla certificazione ambientale non ha necessariamente generato un linguaggio green, come era stato tra gli anni Settanta e Ottanta, ma ha piuttosto attivato un modo alternativo di pensare il processo costruttivo e la consapevolezza dell'impatto che ha sulla nostra vita. Un esempio clamoroso è la Hearst Tower di Norman Foster, il primo edificio Leed Gold a New York, un grattacielo


tradizionale che ha utilizzato all'80% acciaio riciclato e abbattuto del 30% i consumi energetici e la dispersione delle acque. Oppure, sul versante opposto, i piccoli ospedali disegnati in Africa per Emergency da Tamassociati, riconosciuti come eccellenze internazionali. Architetture consapevoli per l'uso di materiali e tecnologie elementari, sostenibili perché dialogano intelligentemente con il luogo e il suo clima, pensati per accogliere la vita con semplicità e qualità diffusa.


Questo a dimostrazione che la sostenibilità non è un linguaggio o un certificato ma, soprattutto, un modo attento e generoso di operare nel mondo.

Luca Molinari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto italiano

L'ospedale pediatrico a Port Sudan, progettato per Emergency dagli italiani di Tamassociati, ha vinto il Zumtobel Award 2014





Primati

La Hearst Tower progettata da Norman Foster è il primo edificio ad avere ottenuto l'ambita certificazione Leed Gold a New York

80%

La quantità di acciaio riciclato utilizzato per la costruzione della Hearst Tower di New York

60

Le migliaia di edifici nel mondo che hanno ottenuto certificazioni internazionali di sostenibilità

IVA/ Le Finanze anticipano i contenuti del dm. Versamenti periodici o in tempo reale

Split payment con tre opzioni *Il meccanismo riguarda operazioni fatturate dall'1/1*

DI FRANCO RICCA

Tre opzioni per il versamento dell'Iva all'erario sulle forniture alle pubbliche amministrazioni: gli enti potranno scegliere se versare in tempo reale, all'atto dell'esigibilità dell'imposta, per ciascuna fattura, oppure per quelle del giorno, o se effettuare un unico versamento periodico, entro il 16 di ciascun mese, cumulando l'imposta divenuta esigibile nel mese precedente. Nulla cambia per le fatture emesse entro il 31 dicembre 2014, anche se non ancora saldate: il meccanismo dello split payment riguarderà infatti le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, la cui imposta divenga esigibile da tale data. In fase di prima applicazione, inoltre, in attesa dell'adeguamento dei sistemi informativi, le amministrazioni accantoneranno le somme dovute, che potranno versare successivamente, ma comunque entro il 16 aprile 2015. Queste le principali disposizioni che saranno contenute nell'atteso decreto attuativo del nuovo articolo 17-ter del dpr 633/72, anticipate dal ministero dell'economia con un comunicato stampa di ieri, 9 gennaio 2015.

Le nuove disposizioni.

Il citato articolo 17-ter, introdotto dalla legge n. 190/2014, al comma 1 stabilisce che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti

universitari, delle Asl, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti enti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Iva, l'imposta è in ogni caso versata dagli enti stessi secondo modalità e i termini fissati con decreto del ministro dell'economia. Il comma 2 esclude dalle suddette disposizioni i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. In sostanza, i fornitori emettono normalmente le fatture, indicandovi l'Iva; gli enti destinatari, però, pagheranno loro soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva), mentre verseranno l'imposta direttamente all'erario, «splittando» così il pagamento in due (da qui la definizione di split payment del meccanismo).

È da osservare che non

sono previste altre eccezioni, né oggettive né soggettive, oltre a quelle suaccennate (operazioni sottoposte a inversione contabile e compensi per prestazioni assoggettati a ritenuta Irpef). Il meccanismo si applicherà pertanto in modo pressoché generalizzato: salvo future disposizioni, vi rientrano per esempio anche le forniture fra gli stessi enti pubblici, le forniture di servizi di pubblica utilità disciplinati, ai fini dell'Iva, dal dm n. 370/2000 (acqua, gas, energia elettrica ecc.). Il meccanismo non potrà però applicarsi alle operazioni per le quali la fatturazione avviene senza evidenza dell'Iva (regime del margine, agenzie di viaggio ecc.).

Come si paga l'imposta.

Il decreto del ministero dell'economia in corso di perfezionamento stabilisce che il versamento all'erario dell'Iva potrà essere eseguito dall'ente pubblico, a propria scelta:

a) effettuando un distinto versamento dell'Iva dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile

b) effettuando, in ciascun giorno del mese, un versamento dell'Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno

c) effettuando un unico versamento cumulativo mensile, entro il 16 di ciascun mese, considerando tutte le fatture la cui imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Sarà anche introdotta una previsione speciale in merito all'esigibilità dell'imposta, volta a stabilire che, per le operazioni soggette allo split payment, l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura

(come già previsto dalla regola generale sull'esigibilità differita per le forniture agli enti pubblici), oppure, su opzione dell'amministrazione cessionaria/committente, al momento della ricezione della fattura.

Decorrenza. Anche se le nuove disposizioni dovranno essere autorizzate dall'Ue, la legge prevede che nel frattempo si applichino alle operazioni per le quali l'Iva è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. Questa previsione, che implica l'applicazione del nuovo meccanismo alle vecchie fatture, per l'importo non saldato al 31/12/2014, sarà integrata dal decreto; al fine di evitarne inopportune complicazioni retroattive, infatti, si collegherà la decorrenza alle operazioni «fatturate» a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi da tale data. Verranno così escluse le fatture emesse entro il 2014.

—© Riproduzione riservata—

